COPIA

COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 232 DEL 13/10/2026

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento della recinzione del campo da calcio a 11 di via San Rocco. CUP: H22H26000610004. CPV: 45342000-6 Installazione di recinzioni. Gara #308. Categoria di opere prevalenti OS24. Fascia B3. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto. CIG: BD57809DDC. Cooperativa Artigiani Edili soc. coop.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che

- l'Amministrazione Comunale ha stanziato, mediante la Variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 approvata con D.C.C. n. 17 del 29/07/2026, la somma complessiva di € 78.000,00 alla voce 7830/5529/6, al fine di procedere alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento della recinzione del campo sportivo "San Rocco", necessari per ottemperare alle prescrizioni impartite dalla FIGC – LND Piemonte Valle d'Aosta a seguito del sopralluogo del 29/05/2026 e della comunicazione tecnica del 04/06/2026, che impongono la sostituzione integrale della rete di recinzione con una nuova barriera conforme all'altezza minima regolamentare di m 2,20 e compatibile con i supporti esistenti allo scopo del rilascio della nulla osta della stessa federazione per lo svolgimento delle gare sportive;
- con propria determinazione nr. 180 in data 10/08/2026 è stato affidato all'Arch. Costamagna Massimo, con studio in Benevagienna, il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, contabilità e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento della recinzione del campo da calcio a 11 di via San Rocco;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 in data 01/09/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 15/09/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto;

VISTO che dal progetto esecutivo sopra richiamato risulta un importo a base d'asta di euro 58.474,78 di cui:

- € 40.694,94 per lavori;
- € 14.608,07 per costi della manodopera;
 - TOTALE importo soggetto a ribasso d'asta € 55.303,01;
- € 3.171,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

ATTESO che per la realizzazione dei lavori di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento dei medesimi ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

DATO ATTO

- che trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 500.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- che l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** (PAD);
- che questo Comune dispone della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata *TuttoGare* accessibile all'indirizzo *https://genola.tuttogare.it/* conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023;

VISTO l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che le stazioni appaltanti debbano perseguire il principio del risultato nell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;

CONSIDERATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in ragione del suo valore stimato;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:

- costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (divieto di artificioso frazionamento);

RAVVISATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

VISTO il parere MIT n° 2632/2024 del 18/07/2024 nel quale viene precisato che è compito *"... del Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare"*;

PRESO ATTO che la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata;

INVITATI in data 25/09/2026 alla presentazione del loro migliore preventivo entro le ore 12:00 del giorno 09/10/2026, i seguenti soggetti:

1) Becchio Michele S.n.c. di Becchio Gianni ed Emanuele
2) BERNOCO COSTRUZIONI S.r.l.
3) Cooperativa Artigiani Edili soc. coop.
4) Costruzioni Gullino Giuseppe e Piercarlo & C. s.a.s.
5) EDILTRE COSTRUZIONI S.R.L.
6) Impresa Edile di Tallone Marco
7) Lissandro Omar
8) P.D. di Peano Geom. Diego
9) RECSTRUTTURA di Lisiardi Livio
10) SIMMETRICO GROUP S.R.L.

VISTA la documentazione amministrativa, recepita tramite la piattaforma telematica *TuttoGare* gara #308, trasmessa dai seguenti operatori economici:

1) SIMMETRICO GROUP S.R.L. – Genola (CN)
2) Cooperativa Artigiani Edili soc. coop. – Bra (CN)
3) RECSTRUTTURA di Lisiardi Livio – Centallo (CN)
4) P.D. di Peano Geom. Diego – Savigliano (CN)

VISTI i preventivi, recepiti tramite la piattaforma telematica TuttoGare gara #308, inviati dai seguenti operatori economici:

1) SIMMETRICO GROUP S.R.L. – Genola (CN) - ribasso del 12,50%
2) Cooperativa Artigiani Edili soc. coop. – Bra (CN) - ribasso del 15,55%
3) RECSTRUTTURA di Lisiardi Livio – Centallo (CN) - ribasso del 10,00%
4) P.D. di Peano Geom. Diego – Savigliano (CN) - ribasso del 10,00%

PRESO ATTO che l'offerta economica più conveniente risulta quella espressa dalla Cooperativa Artigiani Edili soc. coop., con sede in Bra (CN), proponente il ribasso del 15,55% sull'importo soggetto a ribasso di € 49.875,16, da cui deriva un importo di contratto di € 49.875,16 oltre IVA (di cui € 3.171,77 per oneri per la sicurezza ed € 46.703,39 per lavori);

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 che per il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti dispone quanto segue:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione ***è vietato l'affidamento*** *o l'aggiudicazione* ***di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante*** *nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure* ***nello stesso settore di servizi****.*

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

RICHIAMATO il vigente Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 30/04/2025;

DATO ATTO che il presente affidamento ricade nella Fascia B3 di cui all'art. 6 del succitato Regolamento afferente agli affidamenti di lavori di importo a base d'asta pari a € 40.000,01 sino a € 100.000,00;

CONSIDERATO che è rispettato il criterio di rotazione degli affidamenti diretti in quanto la COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI SOC. COOP., non è operatore economico uscente ultimo affidatario in forma diretta di opere in categoria OS24 con importo ricadente in fascia B3 (importi a base d'asta da € 40.000,01 sino a € 100.000,00);

REPUTATO, pertanto, di aggiudicare alla COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI SOC. COOP., con sede in Bra (CN), i lavori in oggetto alle condizioni suesposte, ritenendo che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto possa considerarsi congruo, poiché il ribasso offerto, pari al 15,55%, risulta il più vantaggioso e competitivo tra quelli pervenuti (compresi tra il 10,00% e il 12,50%), in relazione alla natura e complessità delle lavorazioni richieste;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica positiva dei requisiti dell'operatore economico tramite FVOE 2.0;

DATO ATTO che
- per motivi di natura informatica e procedurale, l'attivazione della scheda ANAC AD3 e della successiva verifica dei requisiti tramite il portale FVOE 2.0 richiede la previa adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- che la generazione del CIG necessario alla verifica è subordinata all'avvenuta aggiudicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione delle lavorazioni di contratto e potrà subappaltare nel limite del 49% dell'importo di contratto, così come indicato nel DGUE, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS24;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, svolta all'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato 1.01, è *edile-industria codice CNEL F012;*

ATTESTATO che non sussistono, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023, conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento, in relazione ai destinatari finali soggetti affidatari dei lavori in argomento;

DEFINITI, ai sensi degli artt. 1 c.3, 10 c.3 e 14 c.2 del vigente Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,
- l'incentivo per attività tecniche in € 935,60;
- le spese *ex* art. 45 c.6 e 7 del D.Lgs. 36/2023 in € 233,90;

VISTI
- il D.Lgs. 36/2023, in particolare gli artt. 17, 50, 98 e 108;
- le Linee operative ANAC relative al FVOE 2.0;

RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 06/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, ai sensi del combinato disposto art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art.11 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 *ex* art. 169 del D.Lgs. 267/2000, nonché sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi"*;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2026/2028), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 31/03/2026;
- il Decreto Sindacale n.6 in data 04/08/2025, relativo alla nomina di Responsabile di Area con incarico di elevata qualificazione, come modificato dal Decreto Sindacale n.1 del 12/01/2026;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ASSEGNARE a sé stesso il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, dei lavori in oggetto;

DI PRENDERE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.49 in data 15/09/2026;

DI AGGIUDICARE, per le motivazioni indicate in premessa, a favore della ditta COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI SOC. COOP., con sede in Bra (CN), ai sensi degli artt. 17 c.5 e 50 c.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento della recinzione del campo da calcio a 11 di via San Rocco, al prezzo di Euro 49.875,16 oltre IVA 22% (di cui € 3.171,77 per oneri per la sicurezza ed € 46.703,39 per lavori), a seguito del ribasso d'asta del 15,55% sull'importo soggetto a ribasso di € 55.303,01;

DI DARE ATTO che la suddetta aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche, da effettuarsi tramite interoperabilità delle piattaforme telematiche TuttoGare e FVOE 2.0, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario autocertificato in sede nella proposta economica presentata sulla piattaforma TuttoGare gara #308 da parte del suddetto operatore economico;

DI IMPEGNARE alla voce 7830/5529/6 del Bilancio di Previsione 2026-2028 esercizio 2026, che presenta adeguata disponibilità

- l'importo di € 60.847,70 - creditore: COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI SOC. COOP.;
- l'importo di € 935,60 per incentivo funzioni tecniche - fondo incentivante;
- l'importo di € 233,90 per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione *ex* art. 45 c.6 e 7 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo di € 35,00 per contributo ANAC;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2026-2028 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12/2026;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI ATTESTARE che non sussistono in relazione alla procedura di affidamento situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch. Battistino Bruno;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento

- sulla sezione *"Amministrazione trasparente"*;
- all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 13/10/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
firmato digitalmente
BATTISTINO Arch. Bruno